Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **9551**

Leggi di riferimento: **legge 23 gennaio 1992, n.32**

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive: **2.008.801.275.520 = a ml. di euro 1.037,46**

(in ml. di Euro)

***Situazione a tutto il* 31.12.2001**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001: **664,41**
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001: **664,41**
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001: **572,94**
d) economie a tutto il 31.12.2001
e) residui propri a tutto il 31.12.2001: **91,47**
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001: **231,89**
b) impegni assunti nel 2001: **231,89**
c) pagamenti effettuati nel 2001: **140,42**
d) economie nel 2001
e) residui propri nel 2001: **91,47**
f) residui di stanziamento nel 2001
g) perenzioni nel 2001

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi: **123,75**
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi: **215,22**
b) impegni previsti per i successivi sei mesi: **42,26**
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 n. 139 ART. 4 E RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

La legge 139/92, per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L.798/84), autorizza limiti di impegno quindicinali.

In particolare l'art. 4 della legge prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art.2 comma 3 della legge), con onere a carico del Ministero del Tesoro.

La legge 539/95 (art.7 comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento di tali programmi, ha posto limiti di impegno per 15 anni: 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md.). A fronte di tali disposizioni la Regione ha stipulato un mutuo con l'IMI.

La L. 345/97 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 e '99 rispettivamente 7,2 e 10,8 md. (90% di 8 md e di 12 md.).

Di seguito con legge n. 448 del 23 dicembre 1998, art. 50 comma 1 lettera b), per la prosecuzione degli interventi, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali rimodulati dalle LF 2000 e 2001 in: 5,4 md. per il 2000 e 9 md. a partire dal 2001.

Dall'anno finanziario 2000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e PE gli obiettivi di cui all'art. 4 della legge n. 139/92 sono iscritti nel capitolo 7585.

Nell'anno 2001, ai fini dell'art. 4, nel capitolo 7585 è previsto uno stanziamento di lire 152.396.100.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di Assestamento n. 419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in aumento di lire 13.950.00.00, sia in termini di competenza che di cassa, che ha portato ad valore complessivo di 85,91 ml. di Euro..

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7270** (ex 7585)

Leggi di riferimento: **legge 5 febbraio 1992, n.139, art.4**

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive: **ml. di euro 989,22**

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.200: **419,00**
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001: **419,00**
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001: **206,55**
d) economie a tutto il 31.12.2001
e) residui propri a tutto il 31.12.2001: **212,45**
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001
g) perenzioni a tutto il 31.12.2001

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001: **85,91**
b) impegni assunti nel 2001: **85,91**
c) pagamenti effettuati nel 2001: **49,87**
d) economie nel 2001
e) residui propri nel 2001: **85,91**
f) residui di stanziamento nel 2001
g) perenzioni nel 2001

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi: **83,46**
b) impegni previsti per i successivi sei mesi
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 n. 139 ART. 5

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - progetto integrato

All'articolo 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE SpA), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota, pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2 comma 3 della L.139/92, viene destinata alla esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md. a decorrere dal '93 e di 3,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni, con onere a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7865).

La legge 539/95 (art.7, comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md. dal '96 e 0,57 md. dal '97 (10% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni: 1,98 md. dal '97 e 1,10 md. dal '98 (10% di 19,8 md. e 11,0 md).

La Legge 345/97 ha autorizzato ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 0,8 e 1,2 md. (10%) sul capitolo 7865. A fronte di tali disposizioni legislative i soggetti beneficiari sono autorizzati a contrarre mutui con diversi Istituti di credito

Con legge 448/98, art.50 comma 1 lettera b), sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione, limiti di impegno quindicennali rimodulati dalle LF 2000 e 2001 in: 0,6 md. per il 2000 e 1 md. a partire dal 2001.

rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 20 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001.

Dal 2000, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e PE gli obiettivi di cui all'art. 5 della legge n. 139/92 sono iscritti al capitolo 7586.

Nell'anno 2001, sul capitolo 7586 è previsto uno stanziamento di lire 16.932.900.000, sia in termini di competenza che di cassa. Con legge di Assestamento n. 419/2001 la suddetta somma ha subito una variazione in aumento di lire 1.550.000.00, sia in termini di competenza che di cassa, che ha portato ad un valore complessivo di 9,55 ml. di Euro.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7271** (ex 7586)

Leggi di riferimento: **legge 5 febbraio 1992, n.139, art.5**

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive: **mld. di euro 109,8**

(milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001: **46,56**
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001: **42,78**
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001
d) economie a tutto il 31.12.2001: **3,78**
e) residui propri a tutto il 31.12.2001**: 42,79**
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001
g) perenzioni a tutto il 31.12.2001

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001: **9,55**
b) impegni assunti nel 2001: **7,66**
c) pagamenti effettuati nel 2001
d) economie nel 2001: **1,89**
e) residui propri nel 2001**: 7,66**
f) residui di stanziamento nel 2001
g) perenzioni nel 2001

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
b) impegni previsti per i successivi sei mesi:
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi

LEGGE n. 185/92 ART. 1

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n. 590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 di 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (L. di conversione del DL. 328/94), recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del Fondo di solidarietà,
- la legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo: per il 1995 di 350 md.,
- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 md. per l'anno 1995,
- la L. F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 md. per il '96,
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 md. per l'anno '96.

La legge 425/96 (L. di conversione D.L. 20.6.96 n. 323 ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 md..

La legge finanziaria '97 (663/96) indica 250 md. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a 10 md. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 md. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 md.).

La legge finanziaria 1998 (27.12.1997 n. 450) ha assegnato lire 400 miliardi a favore del Fondo per l'anno 1998. Nel corso dell'anno 1998 sono stati erogati con imputazione al capitolo di spesa n. 8317 lire 317 miliardi.

La legge finanziaria 1999 (23.12.1998 n. 449) ha quantificato in lire 280 miliardi l'autorizzazione di spesa per ciascun anno 1999 al 2001. Nel 1999 si è provveduto

alla spesa "a carico del capitolo n. 8317" di lire 186.501.000.000 con decreto n. 456826 del 19.4.1999 di cui 83 milioni in conto residui 1998.
La legge n. 290 del 17.8.99 ha disposto una riduzione all'autorizzazione di spesa 99 del cap. n. 8317 pari a 10 md..
La legge finanziaria 2000 del 27.12.99 n. 488 ha assegnato in lire 280 m.d. a favore del fondo per l'anno 2000.
Nei primi mesi del 2000 si è provveduto alla spesa "a carico del cap. n. 8130 (ex 8317) di lire 254.273.000.000 con decreto n. 620720 del 21.2.2000 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 1999. Con D.M. n. 624676 del 20.11.2000 sono stati erogati altri 25.727.000.000 a favore del fondo in questione, mentre la legge finanziaria 2001 del 23.12.2000 n. 388 ha stanziato in lire 280 m.d. per l'anno 2001.
Nei primi mesi del 2001 si è provveduto ad erogare "a carico del cap. n. 8130 lire 280.000.000.000 con decreto n. 376862 del 13.2.2001 di cui lire 166.499.000.000 in conto residui 2000.

La legge finanziaria 2002 del 28.12.2001 n. 448 ha assegnato € 185.924.932,00 a favore del Fondo per l'anno 2002 e nei primi mesi dello stesso anno si è provveduto ad erogare a carico del capitolo stesso € 144.607.931,74 di cui € 85.989.557,24 in conto residui 2001.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	**7411** (ex 8130)
Leggi di riferimento	15/10/81 n. 590 14/2/92 n. 185
Modifiche intervenute nel 2001	
Autorizzazioni complessive	1.939,28

(in ml. di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	1567,44
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	1567,44
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	1481,45
d) economie a tutto il 31.12.2001	
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	85,99
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	144,60
b) impegni assunti nel 2001	144,60
c) pagamenti effettuati nel 2001	144,60
d) economie nel 2001	
e) residui propri nel 2001	
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	144,60
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	144,60
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

Decreto legislativo n. 39 del 12/02/1993

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

Il Decreto legislativo n.39/1993 all'art. 4. comma 1 ha istituito l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Tale Autorità è un organo collegiale, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è costituito dal presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza. Il presidente e i quattro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Autorità, al fine della corretta esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Autorità medesima, sovrintende un direttore generale, che ne risponde al presidente dell'Autorità ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del presidente dell'Autorità. Il direttore generale dura in carica tre anni, può essere confermato, anche più di una volta. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondere al Presidente, ai quattro membri ed al direttore generale.

Dall'anno 2000 è stato istituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero il capitolo 2501 (ora 1707) concernente il fondo occorrente per il funzionamento dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.
Fino all'anno 2001 sono stati erogati complessivi euro 26.855.758.
La legge finanziaria 28/12/2001, n. 448 alla tabella C ha previsto lo stanziamento sul capitolo 1707 (ex 2501) per l'anno 2002 di euro 12.822.442,00
Lire 26.000.000.000, relative a ciascuno degli anni 2000 e 2001, sono state versate in rate trimestrali in base all'art. 3, comma 12, del Decreto-legge 20/06/1996 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8/08/1996 n. 425.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	**1707**
Leggi di riferimento	D.Lgs. 39/1993, art.4 comma1
Modifiche intervenute nel 2001	
Autorizzazioni complessive	64,21

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	26,86
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	26,86
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	26,86
d) economie a tutto il 31.12.2001	
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	13,43
b) impegni assunti nel 2001	13,43
c) pagamenti effettuati nel 2001	13,43
d) economie nel 2001	
e) residui propri nel 2001	
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	6,41
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	6,41
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	6,41
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	6,41

LEGGE n.18 gennaio 1993, n. 68

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186.5 ml. per la realizzazione di reti di metanizzazione.
L'onere di ammortamento stabilito in 20 ml. annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.
Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 con uno stanziamento iniziale di lire 20 miliardi, ridotto di lire 19 miliardi, a seguito della legge 9.11.1993 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993). La residua disponibilità di lire 1.000.000.000 alla data del 31.12.1993 è stata inviata in economia.
Si ricorda che, a seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui per la realizzazione delle reti di metanizzazione per i comuni montani del centro-nord, è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993.
Con circolare 1199 del febbraio 1994 la Cassa DD.PP. ha emanato le procedure per la concessione dei mutui .
La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, sul citato capitolo di spesa 7885, al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Con la legge 17 maggio 1999, n.144 è stato concesso un contributo decennale a partire dell'anno 2000 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui che la Cassa DD.PP. concede ai comuni montani del centro-nord per il completamento della rete di metanizzazione di cui alla legge 68/93.
L'ammontare complessivo della spesa da parte dello Stato è stata quantificata dal CIPE con delibera del 21/12/2000, in lire 76.314.444.925 sulla base del tasso della Cassa DD.PP., vigente alla data del 15/11/2000. Tale importo è suscettibile di variazione in rapporto al valore del tasso al momento della stipula dei mutui.
Dall'anno 2000 il capitolo 7885 ha preso il numero 7381 e al 31/12/2000, non essendo pervenuta alcuna richiesta di pagamento delle rate di ammortamento di mutui concessi ai sensi della predetta legge 144/93, l'importo di lire 10 miliardi è stato mantenuto in bilancio.

Nell'esercizio finanziario 2001 sono state assegnate con legge di bilancio lire 30 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa ed è stato effettuato un pagamento per lire 14.686.160.070 a favore della Cassa Depositi e Prestiti a fronte di mutui concessi dalla stessa per l'importo di lire 134.528.998.053.
Al 31/12/2001 è stata inviata in economia sia la rimanente somma di lire 5.312.839.930 (20.000.000.000 – 14.686.160.070), sia le due annualità di lire 10 miliardi, relative a ciascuno degli anni 2000 e 2001, rimaste disponibili in bilancio, avendone chiesto la reiscrizione, a norma dell'art.54, comma 16, della legge 449/97, nella competenza degli esercizi terminali in corrispondenza del relativo piano di ammortamento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7151**

Leggi di riferimento L. 18/1/1993, n.68 - L. 17/5/1999, n.144

Modifiche intervenute nel 2001

Autorizzazioni complessive 147,19 ml. €: Lire 185.500 milioni (L.68/93)
Lire 10 milioni limite d'impegno per 10 ann (L.144/99)

(milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	77,47
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2001	46,95
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	46,95
d) economie a tutto il 31.12.2001	30,52
e) residui propri a tutto il 31.12.2001	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a) autorizzazioni nel 2001	15,49
b) impegni assunti nel 2001	7,58
c) pagamenti effettuati nel 2001	7,58
d) economie nel 2001	13,07
e) residui propri nel 2001	
f) residui di stanziamento nel 2001	
g) perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b) impegni assunti nei primi sei mesi	
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	7,58
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	7,58

Decreto legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994

L'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 691/94, convertito dalla legge 35/95, ha previsto **un incremento delle disponibilità del fondo** per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla **legge 23 dicembre 1966, n. 1142**.
Le nuove risorse sono state destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del predetto D.L. n. 691/94 dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
La legge finanziaria 28 dicembre 1995, n. 550 ha previsto, nella tabella F, uno stanziamento totale di lire 1143 mld. (€ 590,31 mln) in ragione di lire 107 mld.(€ 55,26 mln.) per l'anno 1996, lire 117 mld. (€ 60,43 mln) per ciascuno degli anni 1997 e 1998, lire 802 mld. (€ 414,20 mln.) per il 1999 e successivi.
La legge 23 dicembre 1996, n. 663 (L.F. per l'anno 1997), ha rimodulato gli stanziamenti in ragione di lire 70 mld. (€ 36,15 mln.)per gli anni 1997, 1998 e 1999 e di Lire 826 mld. (€ 426,60 mln.) per il 2000 e successivi.

La leggi finanziarie degli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 hanno confermato gli importi programmati per ciascuno degli anni e, da ultima, la legge 28 dicembre 2001 ha previsto lire 70 mld. (€ 36,15 mln) per gli anni 2002 e 2003 e lire 546 miliardi (€ 281,98 mln.) per il 2004.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato **7299** (già 7658)

Leggi di riferimento D.L. 691/1994 convertito dalla **L.35/1995, art. 2 c.1**

Modifiche intervenute nel 2001 L.F. 28.12.2001, n. 448

Autorizzazioni complessive **€ 590,31**

(in milioni di Euro)

Situazione a tutto il 31.12.2001

a)autorizzazioni a tutto il 31.12.2001	236,02
b)impegni assunti a tutto il 31.12.2001	236,02
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2001	236,02
d)economie a tutto il 31.12.2001	
e)residui propri a tutto il 31.12.2001	
f)residui di stanziamento a tutto il 31.12.2001	
g)perenzioni a tutto il 31.12.2001	

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2001

a)autorizzazioni nel 2001	36,15
b)impegni assunti nel 2001	36,15
c)pagamenti effettuati nel 2001	36,15
d)economie nel 2001	
e)residui propri nel 2001	
f)residui di stanziamento nel 2001	
g)perenzioni nel 2001	

esercizio 2002

b)impegni assunti nei primi sei mesi	
c)pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
b)impegni previsti per i successivi sei mesi	36,15
c)pagamenti previsti per i successivi sei mesi	36,15

D. L. del 31 gennaio 1995, n. 26/95 convertito dalla legge del 26 marzo 1995, n. 95.

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali

Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile

Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44), riguardanti la necessità ed l'urgenza di adottare misure per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, l'art. 1 della legge 95/95 stabilisce l'ambito territoriale di riferimento, costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea.
Affida inoltre a successivo decreto le modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.
E' affidato ad una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui partecipano anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le associazioni di categoria.
La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società.

L'ammontare complessivo dei finanziamenti attribuito con la legge finanziaria 2000, tabella F, è pari a lire 30 mld per il triennio 2000/2002. Le leggi finanziarie successive (tab. F) hanno riconfermato i medesimi importi.
Nel corso dell'anno 2000 è stato operato un riordino generale della materia riguardante l'autoimprenditorialità e l'auotoimpiego, al fine di semplificare e razionalizzare gli interventi, sia attraverso l'istituzione di un apposito fondo (ai sensi della legge finanziaria 2000, art. 23, c. 11), sia con la successiva emanazione del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185; ai sensi dell'art. 23 del predetto

decreto è stato affidato alla Sviluppo Italia S.p.A. il compito di provvedere all'erogazione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

La somma di lire 30 mld per il triennio 2000/2002, a favore della Sviluppo Italia S.p.A., è a carico del capitolo 7466 (ora 7212).